



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 208/2023 P.U., promosso

DA

Occhipinti Angelo (cod. fisc. CCHNGL67C09G273G), rappresentato e
difeso dall'avv. Mariano Guzzo (guzzo.mariano@pec.it) per procura
allegata al ricorso

PROPONENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da Occhipinti Angelo in data 7
ottobre 2023;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data
9 ottobre 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma
2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da
presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art.
67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore
della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, contenente le indicazioni e i giudizi di



cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, con decreto del 9 ottobre 2023, si è rilevata l'assenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il proponente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con il medesimo decreto, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 14 novembre 2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che, entro il termine assegnato, soltanto sono state trasmesse osservazioni unicamente da Agenzia delle Entrate - Riscossione;

considerato che tali osservazioni, sostanzialmente consistenti nella precisazione dell'ammontare aggiornato dei debiti iscritti a ruolo, sono state accolte dal professionista, il quale ha dunque apportato al piano



originario le modifiche ad esse conseguenziali, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII;

rilevato, a questo punto, che il proponente Occhipinti Angelo presenta un'esposizione debitoria complessiva (comprensiva dei costi di accesso alla procedura) pari ad € 71.758,75, riassunta nella seguente tabella:

Passivo	Debito residuo
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 118,20
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 1.767,46
Fides	€ 28.938,00
Totale Passivo	€ 71.758,75

considerato che, a fronte di ciò, il proponente ha offerto di versare, in un arco temporale di sei anni, n. 72 rate mensili da € 177,84 ciascuna, con cui soddisfare, anzitutto, i crediti per spese di procedura nella misura del 100% (€ 2.400,00) e, successivamente, gli altri crediti in misura pari al 15%, secondo le modalità previste nel prospetto riportato di seguito:

Passivo	Debito residuo	% di soddisfazione	Debito da soddisfare	RATE	
				DALLA RATA	ALLA RATA
Compenso Gestore della crisi	€ 1.500,00	100%	€ 1.500,00	1	9
Avv. Mariano Guzzo	€ 900,00	100%	€ 900,00	9	14
CRIO SPV Srl	€ 8.650,00	15%	€ 1.297,50	14	21
Findomestic Banca Spa	€ 15.769,09	15%	€ 2.365,36	21	34
IFIS NPL Spa	€ 14.116,00	15%	€ 2.117,40	34	46
Riscossione Sicilia Spa	€ 118,20	15%	€ 17,73	46	47
Regione Siciliana - Bollo Auto	€ 1.767,46	15%	€ 265,12	48	49
Fides	€ 28.938,00	15%	€ 4.340,70	50	72
Totale Passivo	€ 71.758,75		€ 12.803,81		



rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota della retribuzione netto da lavoro dipendente percepito da Occhipinti Angelo (ammontante ad € 1.500,00 circa al mese) e trattenendo la restante parte per il fabbisogno del nucleo familiare composto dal proponente (unico percettore di reddito), dalla moglie (che svolge l'attività di casalinga) e da due figli (aventi, rispettivamente, 23 e 14 anni di età);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., sono ammissibili la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per tutti i creditori (ivi compresi quelli privilegiati), rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, e art. 70, comma 9, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano - così come da ultimo modificato dal professionista - risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto*



eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Occhipinti Angelo, nato a Palermo il 09/03/1967 (cod. fisc. CCHNGL67C09G273G);

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;



INIBISCE

a Occhipinti Angelo la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Salvatore Lo Cicero.

Palermo, 16 novembre 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

